

Circolare n. 4 del 7 gennaio 2010

ELENCHI RIEPILOGATIVI INTRASTAT - DAL 2010 OBBLIGO ESTESO ALLE PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE DI SERVIZI

L'applicazione - a partire dal 1° gennaio 2010 - delle nuove regole riguardanti la territorialità delle prestazioni di servizi da e verso l'estero, soprattutto nei rapporti tra soggetti passivi Iva (c.d. "B2B", *Business to Business*), comporterà per le Amministrazioni Finanziarie dei diversi Paesi l'esigenza di monitorare il corretto assolvimento dell'Iva nei diversi Stati Membri dell'Unione Europea.

Con le modifiche apportate alla Direttiva Iva (la n.2006/112/CE) ad opera delle Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE, al fine di soddisfare tali esigenze di controllo, viene esteso alle prestazioni di servizi l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.

Occorre in proposito segnalare che, fino al 31.12.09, in relazione ai soli contribuenti tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile, alcune prestazioni di servizi - tra le quali, ad esempio, alcune operazioni intracomunitarie di lavorazione e le operazioni di noleggio - andavano inserite negli elenchi ma solo ai fini statistici. Oltre all'inclusione generalizzata dei servizi negli elenchi Intrastat (non solo ai fini statistici), si precisa che le novità decorrenti dal 2010 riguarderanno anche altri aspetti di tale adempimento e in particolare:

- ➔ viene resa obbligatoria la presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010;
- ➔ viene eliminata la cadenza di presentazione annuale;
- ➔ vengono previste nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile e/o trimestrale;
- ➔ vengono introdotte nuove modalità per il cambio di periodicità.

In relazione a tali importanti modifiche, va evidenziato che il recepimento di queste disposizioni nell'ordinamento nazionale è stato demandato ad un decreto legislativo che ad oggi non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Mancano, pertanto, da parte dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, anche i successivi provvedimenti che dovranno approvare i nuovi elenchi relativi ai servizi e stabilire nuove modalità e termini di presentazione degli stessi.

In considerazione dell'enorme rilevanza pratica dei nuovi obblighi, e delle imminenti scadenze a partire dalle quali trovano applicazione le nuove disposizioni, si fornisce un primo commento delle novità introdotte.

Nuove regole di territorialità e inclusione negli elenchi

L'applicazione a partire dal 1° gennaio 2010 delle nuove regole in tema di territorialità dei servizi comporterà:

per le prestazioni di servizi ricevute da prestatori soggetti passivi comunitari	obbligo da parte del committente nazionale di assolvere l'imposta sul valore aggiunto mediante applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (<i>reverse charge</i>);
per le prestazioni di servizi rese da prestatori nazionali soggetti passivi	obbligo da parte del committente comunitario (in base all'art.40 del D.L. n.331/93) di assolvere l'imposta sul valore aggiunto mediante applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (<i>reverse charge</i>).

Si osserva che tali operazioni:

fino al 31.12.09	a partire dal 1° gennaio 2010
ricoscevano al prestatore la qualifica di esportatore abituale e in quanto tali concorrevano alla formazione del <i>plafond</i> ;	in applicazione delle nuove regole sulla territorialità dei servizi - dovranno essere considerate fuori campo Iva non potendo quindi più concorrere alla formazione del <i>plafond</i> .

Con riferimento ai servizi, la Direttiva prevede che l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat non sussista per il prestatore soggetto passivo nazionale, qualora i servizi siano resi in uno Stato membro della UE in cui gli stessi sono considerati esenti.

In questo caso, infatti, le esigenze di monitoraggio vengono meno in quanto il committente soggetto passivo residente in altro Stato membro non dovrà rendersi debitore dell'imposta proprio in virtù dell'esenzione della prestazione. Va osservato che questo aspetto complicherà non poco la situazione del prestatore nazionale, il quale - al fine di compilare correttamente l'elenco Intra dei servizi resi - dovrà conoscere la normativa vigente negli altri Stati membri al fine di comprendere se la prestazione da lui resa goda, o meno, del regime di esenzione nel Paese del committente stabilito in altro Stato membro.

Dal 2010 valida solo la modalità telematica per la presentazione degli elenchi

Come precisato dall'Agenzia delle Dogane nel Comunicato Stampa del 5 novembre 2009, le modifiche introdotte dalla Direttiva 2008/117/Ce non riguardano gli elenchi Intrastat con periodo di riferimento 2009 e cioè:

gli elenchi annuali 2009	scadenza 31 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e febbraio 2010 per presentazione telematica;
gli elenchi trimestrali 4° trimestre 2009	scadenza 31 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 5 febbraio 2010 per presentazione telematica;
gli elenchi mensili dicembre 2009	scadenza 20 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 25 gennaio 2010 per presentazione telematica.

L'invio telematico obbligatorio per gli elenchi relativi a gennaio 2010, invece, renderà necessaria l'immediata adesione da parte degli interessati al Servizio Telematico Doganale al fine di poter eseguire correttamente l'invio dei primi elenchi mensili.

Il **Servizio Telematico Doganale (detto anche E.D.I. = *Electronic Data Interchange*)** è lo strumento predisposto dall'Amministrazione per consentire agli utenti la trasmissione dei dati inerenti le dichiarazioni Intrastat (per informazioni circa le modalità di adesione al servizio è possibile consultare le pagine del sito delle Dogane nell'apposita sezione dedicata).

Le Dogane, inoltre, rammentano le importanti novità riguardanti la "Firma digitale" derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), precisando che a partire dal 1° gennaio 2010 i certificati di firma digitale saranno rilasciati soltanto a persone fisiche e, quindi, che a partire da tale data saranno revocati i certificati di firma rilasciati alle persone giuridiche (codici fiscali di aziende).

Pertanto:

chi non è in possesso di un certificato di firma digitale	è invitato ad iscriversi al Servizio Telematico (www.agenziadogane.it -> Servizio Telematico Doganale - E.D.I) indicando almeno un Sottoscrittore (persona fisica);
chi ha già aderito al Servizio Telematico Doganale ed è titolare di certificati di firma digitale assegnati a persone giuridiche	può inserire il sottoscrittore tramite l'apposita applicazione presente all'indirizzo www.agenziadogane.it -> Servizio Telematico Doganale - E.D.I. -> Modifiche alle autorizzazioni al servizio telematico doganale)

Competenza	Modalità di presentazione
Fino al 31 dicembre 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità cartacea • Floppy disk • Telematica
Dal 1° gennaio 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligatoriamente in forma telematica

Nuovi termini e periodicità nella presentazione degli elenchi Intrastat

La Direttiva 2008/117/Ce ha ridefinito la frequenza di presentazione degli elenchi riepilogativi, adottando quale regola generale la periodicità mensile, con facoltà riconosciuta agli Stati membri di consentire la frequenza trimestrale agli operatori con ridotto volume di scambi, in base ad una specifica autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato.

Viene, invece, eliminata la possibilità di assolvere l'adempimento mediante la presentazione annuale. Relativamente alla possibilità di presentazione trimestrale degli elenchi, la citata direttiva, riconosce tale facoltà a quei soggetti che non hanno superato né per il primo trimestre 2010, né per ciascuno dei quattro trimestri del 2009, la somma di €50.000,00, elevabile da ciascun Stato membro a €100.000,00 fino al 31 dicembre 2011.

Periodicità in vigore fino al 31 dicembre 2009

Cessioni intracomunitarie anno precedente	Periodicità
Fino ad €40.000	Annuale
Oltre €40.000 e fino a €250.000	Trimestrale
Oltre €250.000	Mensile
Acquisti intracomunitari anno precedente	Periodicità
Fino ad €180.000	Annuale
Oltre €180.000	Mensile

Periodicità in vigore dal 1° gennaio 2010

Acquisti/cessioni intracomunitari anno precedente	Periodicità
Per i contribuenti che non hanno superato la soglia di €50.000 (o di €100.000 fino al 31.12.11) negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento	Trimestrale
Tutti gli altri casi	Mensile

Nel nuovo sistema, il cambio di periodicità avviene nel caso in cui la soglia venga superata nel corso del trimestre. Vengono, inoltre, modificate le scadenze entro le quali assolvere all'adempimento della presentazione degli elenchi Intrastat.

Termini in vigore fino al 31 dicembre 2009

Periodicità	Scadenze
Mensile	Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento
Trimestrale	Entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento
Annuale	Entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento

Termini in vigore dal 1° gennaio 2010

Periodicità	Scadenze
Mensile	Entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento
Trimestrale	Entro il giorno 19 del mese successivo al trimestre di riferimento

In relazione al nuovo termine di scadenza (giorno 19 del mese o trimestre successivo) va rilevato che la Direttiva lasciava spazio alla fissazione di un termine entro la fine del mese e che, quindi, l'anticipazione al giorno 19 è una scelta del legislatore nazionale.

Con una lettera dello scorso 2 dicembre 2009 inviata ai direttori delle Dogane e delle Entrate, le associazioni di artigiani e commercianti hanno chiesto, nella considerazione che la trasmissione telematica renderà immediatamente disponibili i dati, che in fase di approvazione definitiva del provvedimento venga stabilito un termine più ampio (ad esempio il giorno 25) per la trasmissione degli elenchi. Occorre in proposito attendere l'approvazione del decreto definitivo.

Contenuto dei nuovi elenchi Intrastat relativi ai servizi

I contenuti e modalità di presentazione degli elenchi Intrastat saranno definiti, entro 90 giorni dalla definitiva approvazione del decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie, rispettivamente:

- ➡ da un provvedimento direttoriale delle Dogane (di concerto con le Entrate e con l'Istat);
- ➡ e da un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze.

I nuovi modelli saranno:

il modello Intra1	il modello Intra2
contenente le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni e servizi resi registrati nel periodo;	contenente le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni e servizi ricevuti e registrati nel periodo.

I modelli, composti da un frontespizio che accoglie i dati generali e riassuntivi dell'elenco, sono strutturati in quattro sezioni che accolgono, rispettivamente:

bis	le cessioni (Intra1) e gli acquisti (Intra2) di beni registrati nel periodo di riferimento (mese o trimestre);
ter	le rettifiche per cessioni e acquisti di beni relative a periodi precedenti;
quater	i servizi resi (Intra1) e ricevuti (Intra2) registrati nel periodo di riferimento (mese o trimestre);
quinquies	le rettifiche per servizi resi e ricevuti relative a periodi precedenti.

Sulla base delle anticipazioni fornite dalle Dogane, si riportano alcuni dati che i nuovi elenchi dovranno contenere:

- numero di identificazione comunitaria del prestatore o del committente;
- numero e data di riferimento della fattura emessa o ricevuta;
- dati relativi ai servizi:
 - ▶ classificazione dei singoli servizi che dovranno essere individuati da un codice a sei cifre;
 - ▶ modalità di erogazione del servizio (se continuativo o puntuale);
 - ▶ modalità di pagamento o di incasso (per bonifico o altro) del corrispettivo della prestazione;
 - ▶ Paese in cui è avvenuto il pagamento.

Si osserva come, in alcuni casi, non tutti i dati potranno essere disponibili. Si pensi, ad esempio, ad una prestazione continuativa che si protragga oltre l'anno solare; la stessa, anche in assenza di pagamenti, deve considerarsi effettuata con conseguente obbligo di inserimento negli elenchi. I dati relativi ai pagamenti, peraltro, non potranno che essere indicati successivamente utilizzando il modello riservato alle rettifiche.

In attesa di dare conto dei contenuti definitivi del provvedimento di recepimento e dei relativi provvedimenti di attuazione, si invitano i gentili Clienti a contattare lo Studio per ogni ulteriore chiarimento.